

Allegato " C " al n. 23288 di Rep. e n. 18228 di Racc.

STATUTO
Fondazione Progettoautismo FVG - ETS

ART. 1
DENOMINAZIONE

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e del codice civile è costituita la Fondazione di partecipazione denominata:

"Fondazione Progettoautismo FVG - ETS".

1.2 La Fondazione utilizzerà l'acronimo "ETS" soltanto a seguito della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") e fintanto che rimarrà iscritta in tale Registro. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS la Fondazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2
SEDE E DURATA

2.1 La sede della Fondazione è posta nel Comune di Tavagnacco (UD), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2. La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 3
SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero svolge l'attività di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone con disabilità intellettiva, spettro autistico, disturbi del linguaggio e sindrome di Asperger e alle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. La Fondazione svolge altresì attività di promozione, costruzione ed amministrazione di strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centro di formazione, strutture diurne e residenziali, idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva, spettro autistico, disturbi del linguaggio e sindrome di Asperger e delle loro famiglie.

3.2 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.C.M. del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 de 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



Handwritten signature in blue ink.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione, dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 e successive modifiche nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali sanitari culturali formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 2016, n.166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e gruppi di acquisto sociale di cui all'art.1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107.

In particolare, la Fondazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'handicap;

b) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;

c) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;

d) promuovere e partecipare ad iniziative in ogni ambito a tutela della cate-

goria e/o dei singoli disabili ed alle loro famiglie;

e) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centro di formazione, strutture diurne e residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva, spettro autistico, disturbi del linguaggio e sindrome di Asperger e delle loro famiglie;

f) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale;

g) qualificare e formare operatori e docenti di ogni ordine e grado promuovendo progetti in rete nazionale e internazionale a favore di persone con disabilità;

h) stabilire e mantenere i rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e con i centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità intellettiva e/o relazionale.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4.3 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività ai sensi dell'art. 13, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dai versamenti e conferimenti iniziali effettuati dai Fondatori in fase di costituzione e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dagli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto delle attività istituzio-



Handwritten signature

Handwritten signature

nali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima mediante impiego delle risorse che compongono il fondo di gestione.

5.3 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, trova applicazione l'art. 22, comma 5, del medesimo decreto.

ART. 6

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

6.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti "Fondatori";
- Partecipanti "Aderenti".

Quando nel presente statuto si menzionano i Partecipanti, senza ulteriore aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

6.2 I membri della Fondazione hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

6.3 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Al membro che proceda all'esame dei libri sociali è vietato diffondere a terzi i dati tratti da tali libri secondo le normative di riferimento sulla protezione dei dati. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

6.4. Ogni Partecipante Aderente è obbligato, per ciascun esercizio, ed entro la sua scadenza, al versamento alla Fondazione di una somma periodica (c.d. "quota annuale") il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato versamento della quota annuale, il Partecipante decade automaticamente, ai sensi del successivo art. 9.

ART. 7

PARTECIPANTI "FONDATORI"

7.1 Sono Partecipanti "Fondatori" coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

ART. 8

PARTECIPANTI "ADERENTI"

8.1 Possono divenire Partecipanti "Aderenti", le persone fisiche, le persone giuridiche private e gli enti che, condividendo le medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che i Partecipanti "Fondatori" perseguono attraverso la Fondazione, siano ammessi a parteciparvi in ragione del loro impegno a contribuire, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica (c.d. "quota iniziale").

8.2 La qualifica di Partecipante "Aderente" dura per tutto il periodo per il

quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

8.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti "Aderenti".

8.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

8.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 9

DECADENZA E RECESSO

9.1 La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per decadenza, recesso, morte o estinzione.

9.2 Decadono automaticamente dalla qualifica e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti Aderenti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano il versamento del contributo al quale si erano impegnati, dopo aver ricevuto un'intimazione ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione.

9.3 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- sottoposizione a liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.4 I Partecipanti "Fondatori" e i Partecipanti "Aderenti" possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, al Consiglio di Amministrazione e ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

9.5 I Partecipanti che abbiano receduto o siano decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

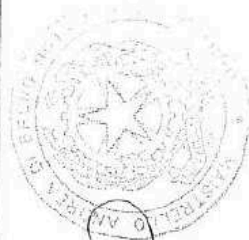
9.6 I Partecipanti Fondatori possono nominare un loro naturale successore (tra i parenti in linea retta di primo grado, i coniugi e i parenti in linea collaterale di secondo grado), che assume il titolo di Partecipante Fondatore nonché le funzioni corrispondenti e i diritti corrispondenti. I successori dovranno preventivamente accettare la suddetta nomina.

ART. 10

VOLONTARI

10.1 Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi di volontari.

10.2 I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono i-



scritti in un apposito registro.

10.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del d.lgs. n. 117 del 2017 o di norme speciali in materia.

10.4 Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 117 del 2017, i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11

ORGANI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico);
- il Revisore legale dei Conti, ove nominato.

ART. 12

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Partecipanti "Fondatori" e dai Partecipanti "Aderenti".

12.2 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 9 (nove) ad massimo di 11 (undici), ed in particolare è composto da:

* Membri permanenti: 9 (nove) Partecipanti "Fondatori" che ne fanno parte per tutta la vita della Fondazione - e loro eventuali successori - fino a volontaria rinuncia all'incarico o decesso;

* Altri membri: 2 (due) componenti eletti dal Collegio dei Partecipanti, che durano in carica cinque anni dalla rispettiva nomina e possono essere nuovamente indicati o rieletti.

12.3 Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, i programmi e gli obiettivi triennali della Fondazione e verifica i risultati complessivi della sua gestione.

Il Consiglio di Indirizzo, in particolare, ha le seguenti competenze:

- stabilisce e approva le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale predisposto dal Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;

- delibera preventivamente sul compimento dei seguenti atti od operazioni:

- * acquisti, alienazioni o permuta;

- * accettazione di donazioni, di eredità o rinuncia a lasciti;

- * approva il bilancio di previsione, ove previsto, e il bilancio di esercizio nonché, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- * nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché il Vice Presi-

dente e il Segretario;

* nomina il Direttore Generale;

* nomina e revoca l'Organo di controllo e di Revisione;

* delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

* stabilisce e approva i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Partecipante "Aderente";

* approva gli eventuali regolamenti della Fondazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

* delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

* delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

* delibera lo scioglimento, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

* determina gli eventuali compensi, nei limiti stabiliti dalla legge, a favore di dipendenti e degli organismi di controllo;

* determina le forme e la misura minima di concorso al patrimonio della Fondazione da parte dei Partecipanti;

* svolge le ulteriori funzioni statutarie.

12.3 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R. o in ogni caso con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo o della modalità di collegamento, del giorno e dell'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.6 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

12.7 È possibile tenere le riunioni del Consiglio d'Indirizzo mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visiona-



re, ricevere o trasmettere documenti.

In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha diritto a un voto e le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto precisato nei successivi commi. In caso di parità di voti prevale sugli altri quello del Presidente.

13.4 Fermo il divieto di modifica dello scopo perseguito dalla Fondazione, per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei membri del Consiglio di Indirizzo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

13.5 Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Indirizzo, sia in prima sia in seconda convocazione.

13.6 Salvo quanto precisato al successivo articolo 14.1, qualora sia necessario provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Indirizzo.

ART. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri, determinato dal Consiglio di Indirizzo in sede di nomina, che va da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque), compreso il Presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche che hanno la qualifica di Partecipante Fondatore.

14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica per 5 (cinque) esercizi e scadono alla data dell'adunanza del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere rinominati.

14.3 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

14.4 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo che li ha nominati provvede alla loro sostituzione, con gli stessi criteri previsti nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

14.6 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- determina ove ha sede la Fondazione;
- predispone ove ritenuto opportuno, l'eventuale regolamento relativo alla

organizzazione e al funzionamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

- delibera in merito agli acquisti, alle alienazioni e le modifiche del patrimonio, ferma la delibera favorevole del consiglio di Indirizzo, laddove, richiesta, come indicato all'articolo 12.3;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi, ferma la delibera favorevole del consiglio di Indirizzo, laddove, richiesta, come indicato all'articolo 12.3;

- delibera relativamente alla modifica dello statuto e/o degli eventuali regolamenti;

- predispone il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;

- delibera in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti "Aderenti";

- nomina i membri del Comitato Scientifico;

- delibera relativamente alle norme generali per l'accoglimento degli ospiti del centro Home Special Home e di altre eventuali strutture di accoglienza;

- propone al Consiglio di Indirizzo le attività secondarie della Fondazione e documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività;

- svolge ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

14.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive ai componenti delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e all'informazione di tutti i membri, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi urgenti la convocazione può essere fatta almeno due giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo o della modalità di collegamento, del giorno e dell'ora della riunione.

14.9 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale sugli altri il voto del Presidente.

14.10 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

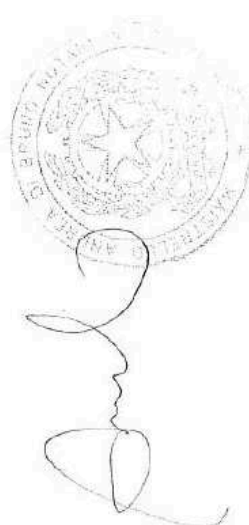
14.11 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vo-



Anna Zaffarè

tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 15

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Conformemente alla volontà espressa dai fondatori in sede di costituzione della fondazione, la signora Bulfone Elena è individuata quale Presidente a vita. In caso di dimissioni o decesso della signora Bulfone Elena, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure di altra persona di alto profilo morale, che condivida valori e obiettivi del settore dell'utilità sociale.

15.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

15.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.4 Il Consiglio di indirizzo, in sede di nomina, può nominare fra i componenti del Consiglio di Amministrazione un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

15.5 Nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico del Presidente, il Consiglio di Indirizzo provvederà alla sua sostituzione con la nomina, a maggioranza assoluta dei membri, tra gli stessi Consiglieri in carica, oppure di altra persona di alto profilo morale, che condivida valori e obiettivi del settore dell'utilità sociale.

15.6 Spettano al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, i seguenti compiti:

- a) sovrintendere e vigilare su tutto l'andamento della Fondazione, firmare gli atti;
- b) adottare ogni provvedimento urgente occorrente a salvaguardia dei diritti e degli interessi della Fondazione;
- c) promuovere ove occorra, entro il più breve tempo possibile, i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- d) provvedere in caso di urgenza, alla sospensione del personale, riferendone al Direttore Generale per i provvedimenti definitivi;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- f) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- g) convocare e presiede il Consiglio di Indirizzo, il Comitato Scientifico e il Collegio dei Partecipanti;
- h) adempiere ad ogni altro compito esecutivo che non sia di competenza del Direttore Generale o del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

16.1 Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti della Fondazione ed è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

16.2 Il Collegio dei Partecipanti elegge ogni 5 (cinque) anni o in caso di revoca o sostituzione, i due membri non permanenti del Consiglio di Indirizzo; formula proposte su attività da svolgere; esprime pareri consultivi su programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati dal Consiglio di Indirizzo.

16.3 Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

ART. 17

DIRETTORE GENERALE

17.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra una rosa di nomi predisposta dal Consiglio stesso. Il Direttore Generale resta in carica per 5 (cinque) anni ed è rinnovabile. Nel caso di mancata nomina del Direttore Generale, le sue funzioni sono svolte dal Presidente o da un suo delegato.

17.2 Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto, se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Il Direttore Generale, in particolare:

- * provvede alla gestione operativa e amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- * dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché degli atti del Presidente;
- * cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
- * predispone budget previsionali;
- * nomina esperti per settori di intervento, ovvero comitati tecnico/operativi.

ART. 18

COMITATO SCIENTIFICO

18.1 Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e riconosciuta professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

18.2 Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma triennale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio ne richiama espressamente il parere.

18.3 I membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Andrea

Stefano

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

19.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

20.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

19.3 Il Sindaco Unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'adunanza del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica; può essere rinominato.

19.4 Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 20

GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

20.1 Tutte le cariche e le funzioni degli organi sociali, ad eccezione dell'incarico di revisore legale dei conti, sono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 21

ESERCIZIO FINANZIARIO

21.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

21.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo settore.

21.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

21.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, né direttamente né indirettamente, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

ART. 22

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

22.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23

CLAUSOLA DI RINVIO

23.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

23.2 Tutti i rinvii, testuali o no, contenuti nel presente statuto a norme vigenti, devono intendersi come rinvii mobili alle analoghe norme tempo per tempo vigenti.

Luigi Zappalà

Andrea J...

